

4. Quarto motivo, vertente sui vizi di forma e di procedura e sulla violazione del dovere di svolgere indagini approfondite, a carico e a scarico. Il ricorrente afferma che il 16 aprile 2018, il tribunal correctionnel (Tribunale penale) di [riservato] ⁽¹⁾ ha dichiarato che nessun fatto era stato accertato e ha assolto il ricorrente «dall'insieme delle accuse poste a suo carico», precisandosi che tale giudice ha statuito esattamente sui medesimi fatti sui quali si basa la decisione impugnata, e che li avrebbe dichiarati non accertati. Il ricorrente ritiene quindi che non trasmettendo al consiglio disciplinare un elemento così fondamentale come una decisione giudiziaria, divenuta definitiva, che assolveva da tutte le accuse il ricorrente, l'APN abbia violato il proprio obbligo di trasmettere al consiglio disciplinare tutti i documenti pertinenti e utili per la sua decisione, incorrendo così in un vizio di procedura.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione della presunzione di innocenza e dell'obbligo di imparzialità. Secondo il ricorrente, il segretario generale ha scritto ai vicepresidenti della Commissione, a due membri della Commissione, al direttore generale da cui dipende, alla direttrice generale delle risorse umane, nonché all'APN che l'indagine «ha confermato il conflitto d'interessi ed evidenziato diverse irregolarità in capo all'interessato», il che violerebbe la presunzione d'innocenza ed il dovere di imparzialità.
6. Sesto motivo, vertente sull'utilizzo di un documento che doveva essere considerato come giuridicamente inesistente, sull'inesistenza stessa del citato documento e sulla violazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato IX dello Statuto dei funzionari dell'Unione (in prosieguo: lo «Statuto»). Il ricorrente rileva di non essere mai stato ascoltato dall'OLAF sui fatti di cui trattasi tra il 3 maggio 2011 ed il 18 aprile del 2012, data d'invio della sua relazione, e che la violazione del suo obbligo di ascoltare il ricorrente prima di ultimare la sua relazione deve comportare l'inesistenza giuridica della stessa.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 10 dell'allegato IX dello Statuto, del principio di certezza del diritto e del principio di proporzionalità, nonché del legittimo affidamento e su un errore manifesto di valutazione, per il motivo che la sanzione non sarebbe adeguata rispetto ai fatti contestati. Il ricorrente afferma al riguardo che la sanzione imposta dall'APN sarebbe manifestamente sproporzionata. Egli ritiene che i fatti contestatigli hanno un'importanza molto relativa, in quanto la somma controversa ammonterebbe a EUR 2000. In più, tali fatti sono alquanto risalenti nel tempo. Orbene, la sanzione imposta porterebbe a privare la famiglia del ricorrente di ogni risorsa e copertura sanitaria, il che sarebbe manifestamente sproporzionato.

⁽¹⁾ Dati riservati occultati.

Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — Facegym/EUIPO (FACEGYM)

(Causa T-289/20)

(2020/C 247/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Facegym Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo FACEGYM — Domanda di registrazione n. W1 466 456

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 febbraio 2020 nel procedimento R 70/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

in subordine,

— riformare la decisione impugnata in modo da ritenere che i prodotti e i servizi asseritamente controversi oggetto della registrazione internazionale di marchio non siano contrari all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c);

— condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso nonché alle spese sottoindicate.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 22 maggio 2020 — Talleres de Escoriaza/EUIPO — Salto Systems (KAAS KEYS AS A SERVICE)

(Causa T-294/20)

(2020/C 247/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Talleres de Escoriaza, SA (Irún, Spagna) (rappresentanti: T. Müller e F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Salto Systems, SL (Oiartzun, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo KAAS KEYS AS A SERVICE — Marchio dell'Unione europea n. 14 899 439

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 febbraio 2020 nel procedimento R 1363/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO e la controinteressata a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

— Violazione dell'obbligo di motivazione;

— violazione del diritto di essere ascoltato;